



5.3.01.01

17 aprile 2008

Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

Gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio del 1° gennaio 2007,

ordina

le seguenti disposizioni concernenti la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio.

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Mendrisio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza a tempo indeterminato i seguenti luoghi:
 - edifici, strutture e parchi pubblici;
 - vie e piazze di pubblico transito;
 - centri di raccolta dei rifiuti;
 - altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta o oggetto di ripetuti episodi di atti illeciti (vandalismi, deposito rifiuti abusivi, ecc.).
4. Possono essere oggetto di videosorveglianza a tempo determinato i luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini così come tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc. (videosorveglianza dissuasiva);
 - b) monitorare, in tempo reale, e migliorare la gestione del traffico (videosorveglianza osservativa).
3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi fissi e mobili di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).
2. Con il termine videosorveglianza mobile si intende la posa di impianti fissi per un tempo determinato conformemente all'art. 1 cpv. 4 dell'Ordinanza.
3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Informazione al pubblico

1. Le aree soggette a videosorveglianza mobile e fissa devono essere debitamente segnalate.
2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 Uso e accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato della centrale operativa della Polizia comunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Comando della Polizia comunale.
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia comunale.

Art. 6 Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. Le riprese in tempo reale della videosorveglianza osservativa possono essere registrate solo per comprovati motivi di necessità.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni se non estratte, vengono cancellate al massimo dopo 240 ore.
3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 7.
4. Riservata la loro trasmissione secondo il precedente capoverso, se le registrazioni sono estratte per delucidare e provare fatti utili alla Polizia, esse devono essere distrutte immediatamente dopo la risoluzione definitiva del caso o dell'inchiesta.

Art. 7 Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Mendrisio.
3. La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8 Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.
2. Non sono considerati terzi il Comando della Polizia comunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Adottata con risoluzione municipale n. 7198 del 15 aprile 2008.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 17 aprile 2008 al 2 maggio 2008.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Municipio

Modifiche art. 1 cpv. 3, art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1, art. 6 cpv. 2 e 4 (nuovo) adottate con risoluzione municipale n. 11444 del 5 novembre 2019.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 12 novembre 2019 al 11 dicembre 2019.

Modifiche art. 1 cpv. 3 e 4 (nuovo), art. 2 cpv. 2, art. 3 cpv. 2 (nuovo) e art. 6 cpv. 1, adottate con risoluzione municipale n. 13279 del 9 giugno 2020.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020.